

SCHEMA TECNICA

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI *DEFAULT* TRASPORTO E DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO 440/2022/R/gas (*)

Con la delibera 440/2022/R/gas, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) integra la disciplina del servizio di *default* trasporto di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas, con lo scopo di garantire un maggiore allineamento delle condizioni del servizio di *default* trasporto all'evoluzione del mercato del gas naturale al fine di garantire la sicurezza del sistema, anche in considerazione dei volumi non marginali che potrebbero interessare il servizio di *default* trasporto per l'anno termico entrante, nonché per garantire la minimizzazione dell'onere complessivo che potrebbe ricadere sul sistema in caso di inadempienza dei beneficiari del servizio e per evitare possibili utilizzi impropri del servizio in ragione di condizioni più vantaggiose di quelle ad oggi disponibili sul mercato.

Più nel dettaglio, con la presente delibera viene integrata la disciplina in materia di *default* trasporto, stabilendo che:

- in via transitoria ed eccezionale, e comunque limitatamente al periodo 1° ottobre 2022 - 31 marzo 2023, Snam Rete Gas può approvvigionare i quantitativi di gas necessari all'espletamento del servizio di *default* trasporto anche tramite acquisti in anticipo rispetto al giorno gas e secondo modalità dalla medesima definite e approvate dall'Autorità;
- viene conseguentemente aggiornato il corrispettivo per tener conto del costo finanziario connesso al periodo che intercorre fra il momento di pagamento delle risorse approvvigionate e quello di scadenza delle fatture ai beneficiari del servizio di *default* trasporto;
- è estesa alla copertura di trenta giorni di servizio la garanzia che l'impresa maggiore di trasporto può richiedere ai clienti finali direttamente allacciati e agli utenti della distribuzione; questi ultimi saranno tenuti a versarla entro sette giorni dalla richiesta almeno a copertura dei primi quindici giorni di servizio, integrandola fino alla copertura di 30 giorni entro i successivi sette giorni;
- l'impresa maggiore di trasporto fattura il servizio sulla base dei bilanci provvisori nel mese M+1, con pagamento entro 15 giorni dall'emissione della fattura, provvedendo al conguaglio delle fatture emesse non oltre i trenta giorni successivi dalla disponibilità dei bilanci di trasporto definitivi;
- il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default* trasporto da parte dell'utente della distribuzione ovvero la mancata presentazione della garanzia richiesta comporta l'attivazione dei servizi di ultima istanza alla prima data utile successiva;
- il servizio si attiva già dal primo tentativo di discatura del punto di riconsegna richiesta dall'utente del bilanciamento a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale direttamente allacciato.

Infine, nei casi di punti di riconsegna della rete di trasporto per i quali dall'1 ottobre 2022 si attiva il servizio di *default* trasporto, le imprese di trasporto consentono agli utenti di notificare l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura e di richiedere la necessaria capacità di trasporto tramite conferimento straordinario da concludersi entro il 10 ottobre 2022; inoltre, è possibile, per un utente che lo richieda, estendere le capacità conferite per il mese di settembre dell'Anno Termico 2021-2022 sino al 31 ottobre 2022.

La delibera prevede inoltre che i soggetti interessati presentino, entro il 15 ottobre 2022, le loro osservazioni e proposte motivate finalizzate a definire specifici aspetti di carattere implementativo e specifici ulteriori interventi in relazione al servizio di *default* trasporto.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento